



IL NUCLEO ASSOCIATO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI V.A.S

PREMESSO CHE il nucleo associato per la gestione dei procedimenti V.A.S. in qualità di organismo costituito fra i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole ed Impruneta con convenzione del 22 aprile 2016 per l'esercizio in forma associata delle funzioni previste dal D.Lgs 152/06, dalla L.R. 10/2010 e dalla L.R. 6/12 in materia di Valutazione Ambientale Strategica, costituito per il Comune di Bagno a Ripoli – dall'Arch. Fiorella Mangiacavalli – Responsabile Settore Urbanistica e dall'Ing. Ilenia Iacopozzi – Istruttore Tecnico Direttivo – Settore Ambiente, per il Comune di Impruneta – dall' Arch. Paola Trefoloni – Responsabile Settore Urbanistica e dal P.E. Walter Mugnai – Responsabile Ufficio Manutenzioni e Patrimonio, per il Comune di Fiesole – dall'Arch. Luca Nespolo – Responsabile Dipartimento Urbanistica e dal geom. Gianni Bartolini – Responsabile Servizio Ambiente;

VISTA la Direttiva Europea 42/2001/CE "concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" - parte seconda – come modificato con D.Lgs. 4/2008 e con D.Lgs. 128/2010;

VISTA la L.R. 65/2014 "Norme per il Governo del Territorio";

VISTA la L.R. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione di incidenza" come modificata con L.R. 6/2012;

DATO ATTO che in data 13 febbraio 2017 con prot. n. 3522, l'Arch. Luca Nespolo, in qualità di responsabile del Procedimento, trasmetteva a questa Autorità Competente il Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.22 della L.R. 10/2010 e s.m.i. della variante di riapprovazione di alcune previsioni del Regolamento Urbanistico;

DATO ATTO che con nota prot. n. 4679 del 24/02/2017 il Documento Preliminare, di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i., è stato trasmesso agli Enti territoriali interessati ed ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, individuati ai sensi degli artt. 19 e 20 della suddetta legge, in:

- nota Autorità Idrica con la quale la documentazione inviata veniva trasmessa al gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Valutazione Ambientale



- Strategica e alla Direzione Urbanistica e Politiche abitative;
- Città' Metropolitana di Firenze – Settore Pianificazione Territoriale Strategica e Sviluppo Economico;
- ASL 10 Toscana Centro – Dipartimento Prevenzione;
- ASL 10 Toscana Centro – Igiene pubblica zona nord-ovest;
- ARPAT – Dipartimento di Firenze;
- Autorità' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- AUTORITA' IDRICA TOSCANA
- ATO Toscana Centro
- Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la C.M. di Firenze e le Province di Firenze, Pistoia e Prato;
- Comune di Firenze;
- Comune di Sesto Fiorentino;
- Comune di Vaglia;

al fine di acquisire il loro parere per l'eventuale assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;

CONSIDERATO CHE a seguito dell'invio del documento preliminare sono pervenuti i contributi di alcuni degli Enti territoriali interessati e dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale coinvolti nel procedimento:

- Autorità Idrica Toscana in data 2 marzo 2017;
- Città Metropolitana di Firenze in data 6 marzo 2017;
- Arpat – Area Vasta Centro – Dipartimento di Firenze in data 23 marzo 2017;
- Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore VIA VAS Opere pubbliche di interesse strategico regionale in data 24 marzo 2017;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale in data 29 marzo 2017;
- Azienda USL Toscana Centro – Gruppo Operativo Dipartimentale SUAP in data 6 aprile 2017;

VISTI i suddetti contributi, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che nelle note conclusive sono di seguito riassunti:

- nota Autorità Idrica con la quale la documentazione inviata veniva trasmessa al gestore del Servizio Idrico Integrato;
- nota Città Metropolitana acquisita al prot. 5463 del 6 marzo 2017: [...] *si ritiene che gli interventi sopra elencati siano coerenti con il P.T.C.P. In merito al punto 2.5 interventi di incremento del volume dei fabbricati a destinazione alberghiera, produttiva/artigianale e culturale nella misura*



compresa fra il 12 e il 20% si fa presente che laddove tali incrementi dovessero ricadere all'interno dell'invariante del PTC denominata "aree di protezione storico ambientale disciplinata dall'art.12 delle NA del PTCP, dovrà essere rispettato quanto disciplinato alla lettera d) del comma 3 che recita "possibilità di ampliare gli edifici, in misura superiore al 10% della volumetria esistente". In tali casi, quindi, dovrà essere indicato nella norma o nella scheda-norma che il limite di ampliamento massimo è pari al 10%;

- nota ARPAT acquisita al prot.6889 del 23 marzo 2017: *"Considerata l'entità e la natura degli interventi appena descritti, interventi peraltro (come già specificato) già presenti all'interno del vigente Regolamento Urbanistico ma che hanno perso la loro efficacia in quanto non sono stati approvati in tempo utile i relativi piani attuativi o progetti unitari o i proponenti non hanno sottoscritto la relativa convenzione urbanistica ovvero formato un valido atto unilaterale d'obbligo, per quanto di propria competenza questo Dipartimento ritiene che la variante di riapprovazione oggetto del presente procedimento non debba essere sottoposta a procedura di VAS";*

- nota della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore VIA VAS Opere Pubbliche di interesse strategico regionale acquisita al prot. 7009 del 24 marzo 2017: *"in relazione all'esito della verifica [...] si ritiene che la variante urbanistica possa essere esclusa da VAS [...]. Per le tre aree destinate a nuovi parcheggi si chiede di prevedere indirizzi per la protezione e sistemazione dei suoli per le fasi attuative degli interventi. In particolare tali misure devono essere volte alla minimizzazione dell'impermeabilizzazione del suolo anche, ad esempio, tramite l'impiego di tecniche costruttive che garantiscano la massima permeabilità attraverso l'adozione di soluzioni drenanti ed inerbate";*

- nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale acquisita al prot. 7354 del 29 marzo 2017: *"In riferimento al procedimento in oggetto, ai fini della definizione del quadro conoscitivo e delle conseguenti valutazioni ambientali, si dovrà tener conto di tutti gli studi e gli strumenti definiti da questa Autorità di Bacino, riportati sul sito ufficiale www.adbarno.it";*

- nota dell'Azienda USL Toscana Centro – Gruppo Operativo Dipartimentale SUAP acquisita al prot. 8143 del 6 aprile 2017: *"Sulla base dell'istruttoria svolta, il Gruppo Operativo Dipartimentale nella seduta del 4.4.2017 esprime parere di non assoggettabilità a VAS per la variante proposta, formulando allo stesso tempo la seguente osservazione: i locali interrati e/o seminterrati creati a seguito degli interventi d'incremento volumetrico in fabbricati a destinazione alberghiera, produttiva artigianale/industriale e culturale non possono essere destinati ad attività lavorative con permanenza di addetti";*

PRESO ATTO dell'attività tecnico istruttoria svolta dall'Autorità Competente, come meglio risulta dal verbale della seduta del 22/2/2017 e nello specifico nel verbale della seduta conclusiva del 5/5/2017 dal quale risulta che la variante richiesta non produce "effetti significativi" negativi sulle componenti ambientali esaminate né criticità da risolvere prima dell'approvazione tali da necessitare l'assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica;



RITENUTO necessario procedere al rilascio del parere in ordine alla esclusione/assoggettabilità dalla procedura di VAS;

RICHIAMATA la competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi di quanto disposto dalla vigente disciplina in materia e dall'art. 7 della convenzione;

IL NUCLEO DECIDE

di non assoggettare la variante di riapprovazione di alcune previsioni del Regolamento Urbanistico del Comune di Fiesole alla Valutazione Ambientale Strategica, formulando contestualmente la seguente prescrizione:

- nell'ambito del procedimento di approvazione della variante urbanistica dovranno essere considerate le prescrizioni ed i suggerimenti contenuti nelle note della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e dell'Azienda USL Toscana.

Bagno a Ripoli, lì 05/05/2017

per il Comune di Bagno a Ripoli

(Arch. Fiorella Mangiacavalli)

per il Comune di Impruneta

(Arch. Paola Trefoloni)

(Ing. Ilenia Iacopozzi)

(P.E. Walter Mugnai)

per il Comune di Fiesole

(Geom. Gianni Bartolini)